

Circolare n. 61

Pescara, 9 febbraio 2022.

Agli studenti
Ai genitori degli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: informativa nuove disposizioni Decreto legge del 4/2/2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”, nota Ministero della Salute n. 9498 del 4/2/2022 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione SARS CoV 2”.

Viste le nuove disposizioni normative citate in oggetto, **si ritiene utile** fornire le seguenti **comunicazioni organizzative** valide per i docenti e il personale ATA e per gli studenti e i loro genitori.

Fermo restando, come è noto, che le attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza ai sensi dell’art. 1, cc. 1 e 4 del D.L. 111/2021, di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema scolastico, relativamente alle scuole secondarie di secondo grado (art. 6, commi 1-c, 2):

[...]

c) nelle scuole (...) secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266:

- 1) con **un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;*
- 2) con **due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.*

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In sintesi:

In presenza di un solo caso

Alunni.

MISURA PER LA DIDATTICA: Per gli alunni appartenenti alla stessa classe del caso positivo si prevede: ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.

MISURA SANITARIA: NESSUNA MISURA.

MISURA PER IL RIENTRO IN CLASSE: Riammissione in presenza del caso risultato positivo al Covid-19 mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**).

Personale della scuola. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.

In presenza di due o più casi positivi

Alunni.

- Per gli studenti che: **(I)** siano non vaccinati, **(II)** non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, **(III)** abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, **(IV)** siano guariti da più di 120 giorni si prevede:
 - MISURA PER LA DIDATTICA: DIDATTICA A DISTANZA per 5 giorni. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 5 giorni successivi al rientro.
 - MISURA SANITARIA: QUARANTENA PRECAUZIONALE della durata di 5 giorni. La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l'obbligo di indossare mascherine FFP 2 per i successivi 5 giorni¹.
 - MISURA PER IL RIENTRO IN CLASSE: Riammissione in presenza dei casi risultati positivi al Covid-19 mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**).
- Per gli studenti che: **(I)** abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, **(II)** siano guariti da meno di 120 giorni, **(III)** siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, **(IV)** abbiano effettuato la dose di richiamo, si prevede:
 - MISURA PER LA DIDATTICA: DIDATTICA IN PRESENZA con mascherine FFP 2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato

¹ La quarantena precauzionale termina il 5 giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es se il giorno dell'ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio)

- MISURA SANITARIA: AUTO-SORVEGLIANZA, la misura sanitaria comporta l’obbligo di indossare mascherine FFP 2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi².
- MISURA PER LA PRESENZA IN CLASSE: Verifica quotidiana tramite l’app «Verifica C 19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso³.

Personale scolastico.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato.

Si precisa che ai sensi dell’art.6, comma 6, del D.L. 4/2/2022, n. 5 le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.

Sulla base di quanto sopra esposto, si invitano gli studenti, i genitori degli studenti e il personale scolastico a **comunicare tempestivamente alla scuola** tutti gli eventuali accadimenti inerenti il contagio da Covid-19 all’indirizzo petd07000x@istruzione.it segnalando: la situazione di positività (con indicazione della data di effettuazione del tampone con esito positivo o di riscontro dei primi sintomi) o il contatto con un positivo (contatti stretti ad ALTO RISCHIO)

Si precisa che il Ministero dell’Istruzione con nota dipartimentale del 10/1/2022, n. 14, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ha precisato quanto segue:

- i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno interessato mediante l’app “Verifica C-19” o in alternativa, tramite attestazione cartacea;
- l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica venuta a conoscenza di due o più positività nell’ambito di una classe, invierà una comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti sopra descritti.

Pertanto dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Studenti e alunni verranno contattati dai delegati della Dirigente scolastica per la verifica dei dati necessari alla gestione delle situazioni di ogni classe interessata da casi di positività COVID 19.

² In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5 giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare

³ Utilizzo dell’app «Verifica C 19 » per la verifica quotidiana, al momento dell’ingresso a scuola, del possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, mediante lettura di un QR code (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea)



La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i cinque giorni successivi alla presa di conoscenza dei due o più casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di "Titolari del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di adeguate misure:

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR. Si allega sub "B" un modello di "informativa standard" che le istituzioni scolastiche dovranno completare e pubblicare sul proprio sito istituzionale;
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

A tale scopo si allega alla presente circolare la relativa **Informativa sulla Privacy**.

Si confida e si ringrazia per la fattiva collaborazione necessaria per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

Si allega:

1. Schema relativo alla Nota Min. Salute 9498 del 4/22/2022 che fornisce indicazioni per "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2";
2. Informativa Privacy
3. Vademecum Ministero dell'Istruzione sulle misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19.

CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO – Ministero Salute 4/2/2022, n. 9498

<p>Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni</p>	<p>Misura della QUARANTENA prevista nella durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.</p>
<p>Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo</p>	<p>Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.</p>
<p>Soggetti asintomatici che:</p> <ol style="list-style-type: none"> abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 	<p>Non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'AUTOSORVEGLIANZA della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.</p>
<h3>CONTATTI A BASSO RISCHIO</h3>	
<p>Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2</p>	<p>non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie</p>
<p>Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina</p>	<p>dovranno sottostare a sorveglianza passiva.</p>
<h3>ISOLAMENTO (soggetti accertati positivi)</h3>	
<p>I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.</p>	